

CITTA' DI CITTADELLA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Esercizio dell'attività
Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
Art. 5 - Numero massimo posteggi per ditta
Art. 6 - Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti
Art. 7 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 8 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti
Art. 9 - Sub-ingresso nella titolarità dell'autorizzazione
Art. 10 - Re intestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari
Art. 12 - Normativa igienico-sanitaria
Art. 13 - Piano dei mercati
Art. 14 - Trasferimenti dei mercati
Art. 15 - Soppressione del mercato o di singoli posteggi
Art. 16 - Ampliamento dei posteggi
Art. 17 - Migliorie
Art. 18 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
Art. 19 - Presenze degli operatori commerciali nei posteggi
Art. 20 - Graduatorie di mercato
Art. 21 - Regolazione della circolazione veicolare
Art. 22 - Mercati straordinari
Art. 23 - Produttori agricoli
Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 25 - Manifestazioni straordinarie
Art. 26 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
Art. 27 - Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio
Art. 28 - Sanzioni
Art. 29 - Revoca della concessione del posteggio
Art. 30 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi
Art. 31 – Fiera Franca di Cittadella
Art. 32 – Fiera del Carnevale
Art. 33 - Fiere di rilevanza locale
Art. 34 - Disposizioni transitorie
Art. 35 - Entrata in vigore

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto:
 - dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “decreto legislativo”),
 - dalla Legge 145/2018;
 - dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni (di seguito indicata come “legge regionale”);
 - dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DGR n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.3.2003 e n. 2113 del 2/08/2005;
 - relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007;
 - relativamente alle modalità di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, alla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 986 del 18.06.2013, alla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1017 del 29.06.2016, alla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1551 del 10.10.2016, alla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1552 del 10.10.2016, Legge 205/2017 commi 1180 e 1181, Legge 145/2018 comma 686, Legge 77/2020;
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) **per commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **per aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) **per mercato**: area pubblica o privata attrezzata o meno della quale il Comune ha la disponibilità composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
 - d) **per mercato straordinario**: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - e) **per posteggi isolati**: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;

- f) **per mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- g) **per mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- h) **per presenze in un mercato e in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore precario si è presentato al mercato *per la spunta*, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficiente delle dimensioni del posteggio;
- i) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- j) **per orario di vendita:** corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale;
- k) **per attrezzatura idonea a svolgere l'attività:** il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato;
- l) **per manifestazione straordinaria:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo e di promozione socio-economica, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
- m) **per sagra:** manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- n) **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene tale atto viene rilasciato ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale;
- o) **per autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/1998, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) **per concessione:** il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato o di una fiera;
- q) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- r) **per miglitoria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato o in una fiera di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- s) **per ampliamento**: la possibilità di un operatore con concessione di posteggio di chiedere l'aumento della superficie del posteggio stesso;
- t) **per settore merceologico**: ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare (con o senza somministrazione) o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- u) **per tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale 10/2001 o dalla delibera di istituzione del mercato;
- v) **per operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- w) **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni;

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo stabilito dalle vigenti norme Nazionali e Regionali, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 114/1998 e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo..
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare (con o senza somministrazione) e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/1998.

5. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve dimostrare agli organi di vigilanza di possedere la relativa autorizzazione o documenti comprovanti il diritto.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 4 **Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio.
2. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Si richiamano integralmente le disposizioni degli artt.li 4 bis e 4 ter della Legge Regionale del Veneto 10/2001.
3. La domanda di assegnazione, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune entro il termine e con le modalità stabilite da apposito bando.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Dirigente del Commercio lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. Relativamente alle modalità di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche ci si rifà alla vigente normativa Nazionale e Regionale.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune tramite SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine stabilito dalle vigenti normative.
8. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati.
9. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine stabilito dalle vigenti normative. La concessione ha validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
11. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 3 del presente regolamento.

Art. 5
Numero massimo posteggi per impresa

1. Così come previsto al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2013, n. 986, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di oligopolio, un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della stessa area mercatale o fieristica non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso dei mercati di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a cento. Il limite non può essere superato nemmeno nel caso di subentro.
2. Le previsioni del presente articolo valgono anche per i Produttori Agricoli.

Art. 6
Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel Piano, anche se limitata rispetto all'autorizzazione.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione o documenti comprovanti il diritto su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 114/1998.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita in modo da superare le misure del posteggio indicate in autorizzazione.
7. E' vietato esporre la merce per terra, fatto salvo per la vendita di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
8. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli (centimetri 100x100) ben visibili al pubblico e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
9. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
10. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle località e con le modalità previste da apposito provvedimento.
11. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura deve essere sollevata di almeno 2,20 metri dal suolo e non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.

12. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi. Nel tal caso non è consentito l'uso di altre forme di energia.(accumulatori, generatori, ecc.).
13. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
14. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
15. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
16. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato. Al termine delle operazioni di vendita gli operatori devono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
17. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
18. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di un suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
19. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
20. E' vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica e gli elementi di arredo urbano.
21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.
22. Devono essere rispettate eventuali ordinanze che limitino l'accesso alle aree mercatali con mezzi che abbiano un peso superiore a quello consentito dalle ordinanze stesse.
23. E' vietata l'esposizione della merce alla rinfusa: i capi di abbigliamento, le calzature, l'oggettistica varia e in genere, devono essere piegati e collocati in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni con vestiti non piegati e non disposti secondo un ordine o un assetto conveniente, ovvero merce gettata alla rinfusa.
24. L'operatore deve accedere al posteggio obbligatoriamente con l'automezzo che deve rimanere in loco per tutta la durata del mercato ad eccezione degli operatori del settore alimentare o nel caso di problemi organizzativi o di pavimentazione dell'area oggetto di posteggio; l'area concessa ad ogni singolo operatore è quindi comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati quali struttura di vendita.

Art. 7

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 114/1998, è rilasciata dall'ufficio commercio.

2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/1998 è rilasciata ai sensi della vigente normativa Statale e Regionale.
3. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Si richiamano integralmente le disposizioni degli artt.li 4 bis e 4 ter della Legge Regionale del Veneto 10/2001.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere trasmessa al Comune domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale SUAP all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.
5. Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il Dirigente dell'Ufficio Commercio ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di sub-ingresso o di conversione.
7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare al Comune entro trenta giorni, le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 3, del presente regolamento.
8. L'attività di commercio in forma itinerante deve iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale. L'inizio attività è provata tramite la posizione IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di uno solo di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata e l'Ufficio Commercio provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 8

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 4, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 10/2001, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione. Lo stesso dicasi se la sosta interessa l'area di un posteggio isolato, libero per assenza del titolare o perché mai assegnato.
4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica che non sia espressamente interdetta dalla legislazione vigente o dal Comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Veneto 10/2001, per motivi di viabilità, di carattere

- igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
5. Il Comune appronta un elenco delle vie lungo le quali sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce parte integrante del Piano del commercio su Aree Pubbliche. L'elenco è altresì tenuto a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 9

Sub-ingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (sub-ingresso), comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della durata dell'autorizzazione in corso.
4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la comunicazione di sub-ingresso. La comunicazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di sub-ingresso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale del Veneto 10/2001. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio.
7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della comunicazione non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di sub-ingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare comunicazione di sub-ingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.

9. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune tramite il SUAP entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare comunicazione di sub-ingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della comunicazione di sub-ingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

Art. 10

Re intestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, il titolare originario ha diritto di reintestarsi l'attività previa comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la re intestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è comunicata tramite SUAP dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, la reintestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 comma 9.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere deve svolgersi negli orari indicati nel Piano per il Commercio su Area Pubblica con riferimento al singolo mercato o posteggio isolato.
2. In caso di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 25 del presente regolamento, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.
3. Nel calendario previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 10/2001, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata.

Art. 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate nel presente regolamento, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro eventuali successive modificazioni.
2. In particolare:
 - a) il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato la funzionalità delle aree stesse;
 - b) ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato;
 - c) nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione della notifica sanitaria all'ULSS competente tramite SUAP.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata secondo le caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'ULSS.

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 Piano dei mercati

1. I mercati, i posteggi isolati e le fiere presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche di cui all'art. 2 della Legge Regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Nel Piano di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per singoli mercati o posteggi isolati indicanti:
 - a) l'ubicazione e la denominazione;
 - b) il periodo/giorno di svolgimento e l'orario;
 - c) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superfici;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - f) l'orario previsto per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari (orario di spunta);
 - g) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale.

3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.

Art. 14

Trasferimenti dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni o di un posteggio il più possibile simile a quello trasferito.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate, esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del Piano delle Aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal Consiglio Comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo Piano.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).
5. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per straordinarie esigenze o per l'espletamento di funzioni e/o attività di competenza comunale o di interesse generale, il Dirigente dell'Ufficio Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
6. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente dell'Ufficio Commercio, sentiti gli interessati.

Art. 15

Soppressione del mercato o di singoli posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni di bando di assegnazione;
 - e) razionalizzazione degli spazi di mercato.

Art. 16

Ampliamento dei posteggi

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del piano commerciale.
2. L'ampliamento dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal Dirigente dell'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia Locale, ed il Settore Tecnico.

Art. 17

Migliorie

1. Prima di pubblicare il bando con l'elenco dei posteggi liberi, il Dirigente dell'Ufficio Commercio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il Dirigente dell'Ufficio Commercio pubblica all'Albo pretorio del Comune il provvedimento che individua i posteggi liberi o modificati e trasmette copia dello stesso alle principali Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche.
2. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite SUAP entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Dirigente che individua i posteggi liberi o modificati.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di sub-ingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.
5. Tale procedura vale anche per i posteggi riservati ai Produttori Agricoli.

Art. 18
Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie "precari" distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta e l'autorizzazione commerciale all'organo di vigilanza che ne curerà la trasmissione all'Ufficio Commercio; la stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) in caso di parità: maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. La graduatoria viene aggiornata quadrimestralmente.
5. La spunta è effettuata da personale incaricato del Comando di Polizia Locale, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
6. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi, purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

Art. 19
Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti o associati in partecipazione, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.

2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
5. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale veneta n°10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
6. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
7. La spunta viene effettuata dal personale addetto del Comando di Polizia Locale.
8. In caso di maltempo è consentito agli operatori, ferma restando la loro presenza e quella delle loro mezzo al posteggio, attendere l'evolversi della situazione meteorologica prima di mettere in funzione il proprio banco.

Art. 20

Graduatorie di mercato

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione dalla data di istituzione del mercato;
 - in caso di parità: maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'Ufficio Commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 21

Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.
2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento che favorisca il miglior funzionamento del mercato.

Art. 22

Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della LR10, su iniziativa del Comune o su proposta presentata per iscritto dagli operatori del mercato o dalle loro Associazioni di Categoria almeno trenta giorni prima della data prevista, può

essere disposta dalla Giunta Comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.

2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.
3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio.
4. L'Ufficio Commercio, dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3), delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:
 - a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
 - b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario.
5. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione è considerata assenza; tale assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dal primo mercato straordinario previsto per l'anno solare successivo.
6. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successiva determinazione del Dirigente dell'Ufficio Commercio.

Art. 23 **Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche dopo aver effettuato l'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto, l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

Art. 24 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche sono previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente art. 23.
2. La domanda di assegnazione, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune entro il termine e con le modalità stabilite da apposito bando.

3. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Dirigente del Commercio lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
4. Relativamente alle modalità di assegnazione dei posteggi per produttori agricoli su aree pubbliche la ci si rifà alla vigente normativa Nazionale e Regionale.
5. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
6. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune tramite SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine stabilito dalle vigenti normative.
7. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati.
8. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine stabilito dalle vigenti normative. La concessione ha validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 3 del presente regolamento.
11. Per quanto riguarda il bando relativo al rinnovo delle autorizzazioni prorogate al 31/12/2020, si applicheranno i criteri stabiliti dalla vigente normativa Statale e Regionale.
12. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.
13. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
14. L'autorizzazione/concessione di posteggio hanno validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
15. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo della autorizzazione/concessione originaria.

16. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da accertamenti, che non venga rispettata la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 2 dell'art. 23.

CAPO IV MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

Art. 25 Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di manifestazioni su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande ad operatori economici scelti dall'organizzatore della manifestazione. Non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni alla medesima ditta.
2. Le domande di autorizzazione indicanti il settore merceologico, complete di tutti i dati relativi alla ditta, compresa l'iscrizione al registro delle imprese e l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e/o professionali quando necessari, devono pervenire all'Ufficio Commercio tramite SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegato il nulla osta dell'organizzatore della manifestazione che deve contenere il posteggio assegnato, le sue dimensioni e, se necessario, la planimetria dell'area che intende occupare.
3. In occasione di manifestazioni temporanee (culturali, sportive, musicali, promozionali ecc.) organizzate dal Comune, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande ad operatori economici scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.
4. E' vietato, durante il periodo della manifestazione denominata "Natale a Cittadella" di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/10/2018, il rilascio di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche all'interno della cerchia muraria di Cittadella in occasione di manifestazioni temporanee fatte salve quelle che avranno ad oggetto la vendita di abeti, libri, fiori, caldarroste, palloncini.

CAPO V SANZIONI

Art. 26 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente dell'Ufficio Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. In caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 3 della Legge Regionale Veneto 10/2001, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lett. B) e lettera b bis) della Legge Regionale Veneto 10/2001.
3. Si considerano di particolare gravità:

- a) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
 - b) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - c) il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - d) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 27

Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare .
Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia, gravidanza o servizio militare, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
 - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. L'autorizzazione e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis dell'art. 5 della Legge Regionale Veneto 10/2001.
3. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 5 della Legge Regionale Veneto 10/2001.
4. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di re intestazione.

5. Il Dirigente dell'Ufficio Commercio, accertata una delle fattispecie di cui ai commi 1,2, 3, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 28

Sanzioni

1. La violazione delle norme previste all'art. 8 commi 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998. Non è considerato, invece, esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 1 decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie sarà eventualmente sanzionabile in base alla normativa relativa all'occupazione di suolo pubblico (DGR n. 2113/2005).
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 1, 19 e 20 e dall'art. 8 commi 5 e 6 è punito, come previsto all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento non disciplinate dal decreto legislativo, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di Euro 250, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

CAPO VI

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 29

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 30

Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di

accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.

2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO VII

Fiere

Art. 31

Fiera Franca di Ottobre

1. La fiera di ottobre si svolge la IV domenica di ottobre ed il lunedì seguente. Durante il periodo della fiera il mercato settimanale che ricade entro il medesimo giorno di lunedì nella stessa zona è trasferito nell'area indicata nel piano del commercio. L'amministrazione comunale, quando lo ritenga opportuno, può anticipare l'inizio della manifestazione anche alla giornata precedente anche differenziando l'inizio della stessa in riferimento ad aree diverse.
2. L'ubicazione della fiera comprensiva delle aree ove in occasione della Fiera vengono trasferiti i banchi del mercato settimanale è la seguente: centro storico - dentro le mura -, Via Riva IV Novembre, Via Riva Ospedale, parte di Via Palladio, Via Alfieri, Via Angelo Gabrielli – fino al parco attrazioni -, Riva Pasubio, Spalti di Riva dell'Ospedale, Spalti Riva Grappa, area a nord di Villa Rina, via Borgo Treviso, via Borgo Padova e via del Cimitero Austroungarico, parte di Via Verdi;
3. Nell'ambito della fiera è ammessa la vendita di prodotti rientranti nel settore non alimentare ed alimentare con o senza somministrazione di alimenti e bevande.
4. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda. Avendo la Fiera di Cittadella più di 100 posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ogni impresa operante nella Fiera non può essere concessionaria di più di tre posteggi per ogni settore merceologico nella stessa (DGR 986/2013 punto 7), anche se ciò avvenga per subentro. (Sempre ai sensi del punto 7 della DGR 986/2019 che il limite di 2 o 3 posteggi per ogni settore merceologico risulta comunque compatibile con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2001 (che esclude l'applicazione del limite al numero di posteggi assegnabili al medesimo operatore nelle ipotesi di subingresso *mortis causa*). La medesima motivazione di tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta, giustifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto sia per i mercati che per le fiere, così come previsto dal Documento unitario dell'Intesa Stato-Regioni).
5. Criteri e modalità dell'assegnazione dei posteggi per il rilascio di autorizzazione pluriennale: i criteri verranno stabiliti da apposito bando che verrà redatto ai sensi della normativa nazionale, regionale e comunale vigente.
6. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di durata della fiera.
7. Assegnazione di eventuali posteggi liberi per gli anni successivi al 2019:
 - Ogni anno il Comune dovrà monitorare l'eventuale risultanza di posteggi non assegnati con concessione pluriennale.
 - Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio evidenzino posteggi non assegnati con concessione pluriennale, il Comune pubblicherà l'elenco degli stessi all'albo pretorio al fine della presentazione di richieste di miglìoria, dal 01 maggio al 31

maggio e solo in questo periodo potranno essere presentate domande di migioria da parte dei titolari di concessione/autorizzazione pluriennale. Espletata tale procedura il Comune potrà predisporre entro il 15 luglio di ciascun anno un bando per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali redatto ai sensi della normativa nazionale, regionale e comunale vigente sempre che non vi siano motivi di interesse generale (viabilità, sicurezza ecc) che determinino una razionalizzazione degli spazi.

8. Precariato: il Comune riceverà le domande di precariato funzionali alla partecipazione alla Fiera degli operatori precari dal 25 luglio al 25 agosto di ogni anno. Le domande di precariato dovranno essere inoltrate solo all'interno di tale spazio temporale e l'istruttoria delle stesse darà luogo alla formazione di una graduatoria valida solo per l'anno di presentazione della domanda (Allegato B alla DGR Veneto 2113/2005 punto 9.9). La spunta precari che verrà effettuata la domenica mattina della Fiera darà priorità alle imprese aventi maggiore anzianità di REA che avranno fatto regolare domanda tra il 25 luglio ed il 25 agosto di ogni anno (in caso di parità di REA si darà priorità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande). L'autorizzazione/concessione rilasciata agli operatori precari avrà validità esclusivamente per l'edizione per la quale è stata presentata la domanda e non darà diritto ad acquisizione di punteggio di anzianità di presenza alla Fiera.
9. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati per malattia, gravidanza o per servizio militare, avrà il diritto al rimborso esclusivamente del Canone di occupazione suolo pubblico, non delle quote versate a titolo di rimborso spese per la Fiera. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
10. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati al precedente comma 9, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e quindi la revoca dell'autorizzazione come previsto dalla vigente normativa regionale (Legge Regionale 10/2001 art. 11, comma3).
11. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime.
12. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.
13. La fiera è gestita dall'amministrazione comunale che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività. Al servizio di vigilanza e della corretta applicazione di tutte le norme vigenti e del presente regolamento, nell'ambito delle proprie competenze provvede il Comando di Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

14. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area della fiera, compresa l'eventuale utilizzazione dei posteggi nella giornata del sabato precedente la fiera.
15. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
16. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 metri e non oltre la misura del posteggio assegnato.
17. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
18. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari e battitori sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
19. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
20. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera.
21. E' vietato l'uso di generatori meccanici di corrente in centro storico - dentro le mura. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del DLGS 267/2000 "il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
22. In caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 3 della Legge Regionale Veneto 10/2001, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lett. B) e lettera b bis) della Legge Regionale Veneto 10/2001.
23. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa relativa all'asporto rifiuti, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento. All'assenza dalla fiera a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b) del presente regolamento ai fini della revoca dell'autorizzazione. Due assenze consecutive implicano la decadenza della concessione e quindi la revoca dell'autorizzazione.
24. Spetta alla Giunta Comunale stabilire annualmente le tariffe riguardanti il rimborso spese relativo alla Fiera Franca e le tariffe riguardanti l'asporto rifiuti.

25. Le sanzioni elevate dal Comando di Polizia Locale per utilizzo di spazio superiore a quello concesso, per disturbo della quiete pubblica o per operatività del banco oltre i limiti imposti da eventuali ordinanze comporteranno le seguenti conseguenze:
- nel caso di recidiva e quindi di emissione di una seconda sanzione a seguito di infrazioni di cui al presente comma nell'arco della medesima Fiera, l'operatore dovrà abbandonare la Fiera immediatamente e la sua presenza verrà annullata e sarà considerata a tutti gli effetti assenza che potrà comportare quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b) del presente regolamento ai fini della revoca dell'autorizzazione nei casi di specie.
26. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applica la disciplina prevista per i mercati, in quanto compatibile.

Art. 32

Fiera del Carnevale

1. La Fiera del Carnevale si svolge il giorno denominato martedì grasso lungo le vie del centro storico meglio specificate nel Piano del Commercio su Aree Pubbliche e durante il periodo che va dal giorno denominato giovedì grasso al giorno denominato martedì grasso nell'area meglio specificata nel Piano del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Per la Fiera del Carnevale valgono le medesime disposizioni dei commi da 5 a 26 dell'articolo 31 ad eccezione di quanto indicato ai commi 7, 8, 24.
3. Ogni anno il Comune dovrà monitorare l'eventuale risultanza di posteggi non assegnati con concessione pluriennale.
 - Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio evidenzino posteggi non assegnati con concessione pluriennale, il Comune pubblicherà l'elenco degli stessi all'albo pretorio al fine della presentazione di richieste di miglìoria, dal 01 ottobre al 30 ottobre e solo in questo periodo potranno essere presentate domande di miglìoria da parte dei titolari di concessione/autorizzazione pluriennale. Espletata tale procedura il Comune predisporrà entro il 15 novembre di ciascun anno un bando per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali redatto ai sensi della normativa nazionale, regionale e comunale vigente sempre che non vi siano motivi di interesse generale (viabilità, sicurezza ecc) che determinino una razionalizzazione degli spazi.
4. Precariato: il Comune riceverà le domande di precariato funzionali alla partecipazione alla Fiera degli operatori precari dal 20 dicembre al 20 gennaio di ogni anno. Le domande di precariato dovranno essere inoltrate solo all'interno di tale spazio temporale e l'istruttoria delle stesse darà luogo alla formazione di una graduatoria valida solo per l'anno di presentazione della domanda (Allegato B alla DGR Veneto 2113/2005 punto 9.9). La spunta precari che verrà effettuata la mattina della Fiera potrà avvenire solo a favore dei precari che avranno fatto regolare domanda tra il 20 dicembre ed il 20 gennaio di ogni anno. L'autorizzazione/concessione rilasciata agli operatori precari avrà validità esclusivamente per l'edizione per la quale è stata presentata la domanda e non darà diritto ad acquisizione di punteggio di anzianità di presenza alla Fiera.

Art. 33

Fiere di rilevanza locale

1. Per quanto riguarda l'effettuazione di fiere di rilevanza locale si applica quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n. 11/2002.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'albo pretorio.